



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA n. 04 del 21 GEN. 2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per l'attuazione della "zona rossa" nel Comune di Santa Flavia di attuazione e coordinamento delle norme nazionali di cui al DPCM 14 gennaio 2021 e dell'Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante " *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante " *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante " *Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*";

Visto il DPCM del 3 Dicembre 2020, il quale nel prevedere ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus, ha disposto, tra l'altro, all'art. 1 co. 10 lett. s) quanto segue: " *le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie*

respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;*

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020, in cui si riporta che *“Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell’istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un’ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020- 2021», come trasmesso dal Ministero dell’istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19”* disponendo che *“Ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l’attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”;*

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

Richiamato il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021, circa l’adozione di *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

Vista la nota prot. 33/Gab dell’8 gennaio 2021 dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della formazione professionale con la quale sono state chiarite le modalità di organizzazione delle attività scolastiche e didattiche per le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, prevedendo altresì che *“Ai Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è data facoltà, con eccezione per le sole condizioni di inserimento territoriale in “zona rossa”, di ammettere comunque in presenza, indipendentemente dai periodi di sospensione, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali”;*

Vista la propria Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1 del 07.01.2021 *“ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Santa Flavia da giorno 8 gennaio 2021 al 23 gennaio 2021”;*

Vista l’ Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’ 08.01.2021 del Presidente della Regione Siciliana, *“ Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’ emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio della Regione Siciliana”;*

Vista l’ Ordinanza contingibile e urgente n. 8 dell’ 11.01.2021 del Presidente della Regione siciliana. *“ Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’ emergenza epidemiologica per i Comuni di Ravanusa e Santa Flavia. Proroga efficacia Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 3 gennaio 2021 del Presidente della Regione Siciliana”;*

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*”;

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 relativo a “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*”;

Vista l' Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16.01.2021 del Presidente della Regione siciliana. “ *Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell' emergenza epidemiologica*”;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 con la quale per la Sicilia è stata classificata come territorio caratterizzato da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto con conseguente applicazione dell'art. 3 DPCM 14 gennaio 2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Santa Flavia, e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia già constatato nelle ultime settimane, tanto da aver determinato il riconoscimento della zona rossa con Ordinanza del Presidente della Regione n. 8 dell'11.01.2021 dal 13 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021;

Che con nota prot. n. 1167 del 21.01.2021, è stato richiesto all' Asp di riferimento di comunicare i dati aggiornati alla positività al Covid 19 nel Comune di Santa Flavia;

Rilevato che in esito a tale richiesta l' Asp di Palermo Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di Prevenzione di Bagheria , con la nota prot. n. 733 del 21.01.2021, allocata al prot. generale dell' ente in pari data con il numero 1211, ha comunicato che “*Alla data del 20 gennaio 2021 gli attuali positivi sono 196 con una prevalenza di 11,78 x1000. Gli attuali positivi nella fascia di età 3-14 sono 20 con una prevalenza dei 14,89 x1000*”;

Vista la nota dell' Assessorato Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale prot. n. 196/6AB del 18.01.2021, acquisita al protocollo generale dell' ente in data 21 gennaio 2021 al numero 1182;

Dato atto che l' incidenza della positività al Covid-19 accertata dagli organi competenti, alla data odierna, rispetto ai numeri di positivi rilevati nella fascia di popolazione di età compresa tra i 3-14 anni alla data della chiusura delle scuole disposta con proprio provvedimento del 07.01.2021, risulta in notevole aumento;

Ritenuto dunque che è emersa una situazione di rischio e criticità a livello territoriale in aumento che necessita dell' adozione di misure più stringenti sia nel settore scolastico che in generale sul territorio comunale a tutela della salute pubblica, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Rilevato che la disposta riapertura delle scuole, ancorché limitata alla sola scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della prima classe delle scuole secondarie di primo grado, non risulta assistita dalla necessaria garanzia della tutela del diritto alla salute degli studenti e di tutta la popolazione scolastica;

Dato atto che spetta al Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale adottare tutte le misure necessarie, in caso di emergenze sanitarie, per garantire la sicurezza dei propri cittadini e dei fruitori del territorio;

Visti

L'art. 32 della Costituzione;

L'art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Il D.P.C.M. 14 gennaio 2021;

L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

L'art. 50 del TUEL;

ORDINA

Nel periodo **dal 22 gennaio 2021 al 02 febbraio 2021** trovano applicazione le seguenti disposizioni:

1. Attività didattica

La chiusura di tutti i plessi scolastici, di ogni ordine e grado pubblici, privati e paritari, ivi compresi gli asili nido, è finalizzata alla prevenzione e al contenimento del contagio da COVID 19.

Gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale potranno garantire la continuità delle attività scolastiche attraverso la didattica a distanza.

Il Dirigente scolastico in funzione delle segnalazioni organizzative dei singoli plessi scolastici e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ha facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

2. Misure inerenti la mobilità nel territorio comunale

E' fatto divieto di stazionamento per le persone dalle ore 00,00 e fino alle ore 24,00 di tutti i giorni della settimana, nelle piazze, nei parchi, nelle ville e spazi adiacenti.

È fatto divieto di ingresso nel territorio comunale di ambulanti provenienti da altri Comuni per la vendita di ogni genere di prodotto commerciale.

3. Attività produttive e commerciali

È consentito svolgere le attività di commercio al dettaglio delle seguenti attività supermercati/alimentari, macellerie, fruttivendoli, pescherie, e attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti ittici preparati e surgelati, negozi per la cura dell'igiene e della salute, ferramenta e colori, negozi di pesca, negozi di ricambi auto e nautica, che devono osservare il seguente orario di apertura dalle ore 8.00 alle ore 17.30.

È consentita l'apertura giornaliera nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 17.30 dei panifici, tabacchi, edicole, cartolerie e fornitura per ufficio.

Dopo la suddetta fascia oraria è consentita la consegna a domicilio fino alle ore 23.00.

E' data facoltà alle summenzionate attività di svolgere orario continuato.

Per le attività sopra elencate è disposta la chiusura nei giorni domenicali.

Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Tutte le attività dovranno essere sempre svolte nel rispetto delle norme emergenziali.

Le farmacie rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.

Il MERCATO DEL CONTADINO è sospeso.

4. Servizi di ristorazione

In virtù ed applicazione dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16/1/2021 in combinato disposto con l'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021, è disposta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie). Tutti i giorni della settimana è consentita l'apertura dalle ore 05.00 alle ore 15.00 con la possibilità di vendita con modalità di asporto e domicilio. Dalle ore 15.00 alle ore 23.00 è consentita la vendita esclusivamente con la consegna a domicilio, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie

È fatto divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

5. Servizi alla Persona

Viene consentita l'apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere tutti i giorni della settimana, previo appuntamento, con orario di apertura dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con facoltà di orario continuato. È disposta la chiusura domenicale.

6. Altre disposizioni

Il cimitero comunale resterà aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 08.00 alle ore 12.30, ad eccezione della chiusura infrasettimanale del mercoledì e della domenica.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. nonché mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal seguente provvedimento si rinvia alle ultime disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza sanitaria Covid 19.

AVVISA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sicilia, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana.

La presente ordinanza, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio online e nell'apposita sezione amministrazione trasparente;

La notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, verrà trasmessa per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Palermo, al Presidente della Regione Siciliana, all'ASP di competenza, al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Carol Wojtila Pontefice" di Santa Flavia, al Commissariato di P.S. Di Bagheria, alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Santa Flavia, al Comando Guardia di Finanza di Bagheria, alla Lottomatica Spa, alla Logista spa, alla Capitaneria di Porto di Santa Flavia, alla Polizia Municipale di Santa Flavia.



IL SINDACO
Salvatore Sanfilippo